

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 74/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 13 pfi 21/22 adottato nei confronti dei Sig.ri Lamin CISSE, Andrea GIANINI e Franco SCRINZI, e della società PICCARDO TRAVERSETOLO ASD, avente ad oggetto la seguente condotta:

LAMIN CISSE, all'epoca dei fatti calciatore, in violazione di cui agli artt. 2, comma 2, 4, comma 1, e 32 del Codice di Giustizia Sportiva, per aver disputato la gara *PICCARDO TRAVERSETOLO – SORBOLO* (1<sup>a</sup> g.ta Rit.) del Campionato Under 14 – girone A, disputata in data 13 giugno 2021, senza averne titolo poiché non tesserato per la predetta Società;

ANDREA GIANINI, all'epoca dei fatti dirigente accompagnatore ufficiale della società Piccardo Traversetolo ASD, in violazione di cui agli artt. 4, comma 1, e 32 del Codice di Giustizia Sportiva, nonché dell'art. 61, comma 5, delle N.O.I.F., per aver sottoscritto la distinta della propria squadra consegnata all'arbitro della gara *PICCARDO TRAVERSETOLO – SORBOLO* (1<sup>a</sup> g.ta Rit.) del Campionato Under 14 – girone A, disputata in data 13 giugno 2021, attestando così in maniera non veridica che il calciatore Lamin CISSE, inserito nella stessa, fosse regolarmente tesserato per la società Piccardo Traversetolo ASD;

FRANCO SCRINZI, all'epoca dei fatti Presidente della società Piccardo Traversetolo ASD, in violazione dell'art. 4, comma 1, e art. 32 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto in occasione della gara *PICCARDO TRAVERSETOLO – SORBOLO* (1<sup>a</sup> g.ta Rit.) del Campionato Under 14 – girone A, disputata in data 13 giugno 2021 alle ore 09.00, presso lo Stadio Comunale sito in Via Delia n.1 Traversetolo (PR), ha consentito che il calciatore Lamin CISSE (nato il 12.03.2008 – C.I. n. AV3929917), disputasse il secondo tempo della predetta gara in posizione irregolare, poiché non tesserato;

PICCARDO TRAVERSETOLO ASD, per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale i soggetti avvisati erano tesserati o hanno svolto attività rilevante per l'ordinamento federale in occasione dei fatti oggetto di contestazione;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Lamin CISSE e Andrea GIANINI, e dal Sig. Franco SCRINZI in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società PICCARDO TRAVERSETOLO ASD;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 1 (una) giornata di squalifica da scontarsi in Campionato per il Sig. Lamin CISSE, di 45 (quarantacinque) giorni di inibizione per il Sig. Andrea GIANINI, di 45 (quarantacinque) giorni di inibizione per il Sig. Franco SCRINZI, e di € 250,00 (duecentocinquanta) di ammenda per la società PICCARDO TRAVERSETOLO ASD;
- si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

**Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.**

**IT 50 K 01005 03309 000000001083**

**(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)**

**nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

PUBBLICATO IN ROMA L'11 OTTOBRE 2021

IL SEGRETARIO GENERALE  
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE  
Gabriele Gravina